

<b>MT ITALIA Srls</b> Organismo di Ispezione	REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICAZIONI PERIODICHE	REG Rev.6 del 10/12/24
---	---	---------------------------

### Stato del documento

<i>REV.</i>	<i>DATA</i>	<i>Sez. Rev.</i>	<i>MOTIVO</i>
00	2021-05-11	-----	Prima emissione. Accredimento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
01	2022-01-14	varie	Correzione rilievi Accredia del 10-01-2022
02	2022-02-25	Par.12	Modifiche al documento
03	2022-10-15	varie	Recepimento rilievi del 30-09-2022
04	2023-04-28	varie	Estensione campo di applicazione strumenti per pesare NAWI I
05	2023-11-30	varie	Recepimento rilievi del 30-09-2023
06	2024-12-10	Par.1;2;3; 5.1; 5.2;5.3;6; 6.1.1 ; 6.2;6.5;10.1;15	Recepimento rilievi del 18-10-2024

<p><b>REDATTO :</b></p> <p>Responsabile Tecnico:</p> <p>Tatiana Lori</p> <p>Data 10/12/2024</p>	<p><b>APPROVATO :</b></p> <p>Amministratore Unico:</p> <p>Tatiana Lori</p> <p>Data 10/12/2024</p>
---	---

## INDICE

0.	PREMESSA .....	4
1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
3.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	5
4.	ABBREVIAZIONI .....	6
5.	CONDIZIONI GENERALI .....	7
5.1	Emissione del Rapporto di Ispezione .....	7
5.2	Emendamenti al Rapporto di Ispezione .....	8
5.3	Rilascio del Certificato di Ispezione .....	8
5.3.2	Utilizzo del Certificato di Ispezione.....	9
5.4	Personale MT Italia .....	9
5.5.	Riservatezza .....	9
5.6	Imparzialità .....	9
5.7	Accreditamento .....	10
5.7.1	Obblighi in relazione all'accreditamento .....	10
5.7.2	Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento .....	10
5.7.3	Comunicazione delle verificazioni periodiche eseguite.....	11
6.	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA .....	11
6.1	Richiesta di offerta .....	11
6.2	Preventivo di Verificazione Periodica .....	13
6.3	Riesame del contratto .....	13
6.4	Pianificazione dell'attività di ispezione .....	13
6.5	Esecuzione dell'attività di verificazione periodica su strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) .....	14
7.	REGISTRO RAPPORTI DI ISPEZIONE .....	15
8.	ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE .....	16
8.1	Obblighi del Committente .....	16
8.2	Sicurezza sul lavoro .....	16
9.	CONDIZIONI ECONOMICHE .....	17
10.	VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI .....	17
10.1	Modifiche al Regolamento .....	17
9.2	Valutazioni supplementari a seguito di modifiche .....	17
11.	LIMITI ALLA RESPONSABILITA' .....	17

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICAZIONI PERIODICHE	REG Rev.6 del 10/12/24
--	---	---------------------------

11.1	Responsabilità del Committente - Manleva.....	17
11.2	Clausola di decadenza .....	17
11.3	Esclusione di responsabilità di MT Italia .....	18
12.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	18
12.1.	Treatmento dei dati personali .....	18
12.2.	Titolare del trattamento .....	18
12.3	Consenso al trattamento .....	19
13.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI .....	19
13.1	Reclami.....	19
13.2	Ricorsi.....	20
13.3	Contenzioso.....	21
14.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	21
14.1	Legge applicabile.....	21
14.2	Foro competente .....	21
15.	UTILIZZO DEI MARCHI.....	21
16.	DISTRIBUZIONE.....	21

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

## **0. PREMESSA**

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe. Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più delle prescrizioni previste risultassero per qualsiasi motivo nulle o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali MT Italia, in qualità di Organismo di Ispezione è tenuta ad operare.

## **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, approvato da MT Italia, definisce le condizioni generali per la conduzione dell'attività di verifica periodica, effettuata da MT Italia in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C, con numero identificativo Unioncamere RM383 a seguito presentazione SCIA del 28/03/2022 in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 17020:2012 e secondo quanto previsto dal D.M. 93 del 21 aprile 2017 nei seguenti campi, come riportato nel certificato di accreditamento rilasciato da Accredia:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico con indicazione digitale – NAWI – Classe I – con portata massima fino a 1 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico con indicazione digitale – NAWI – Classe II – con portata massima fino a 15 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico con indicazione digitale – NAWI – Classe III e IIII con portata massima fino a 150 kg;

I servizi erogati riguardano le verificazioni periodiche eseguite sugli strumenti per pesare successive alla prima, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, così come previsto dal DM 93/2017, compreso il caso di ordine di aggiustamento emesso dalle CCIAA.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

I documenti di seguito citati sono indispensabili per l'applicazione del presente documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento cui si fa riferimento (compresi eventuali aggiornamenti).

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - Valutazione della conformità vocabolario e principi generali;
- UNI EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione;

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea, riportato nella G.U. dell'anno 158 N° 141 del 20/06/2017
- ACCREDIA RG-01 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- ACCREDIA RG-01-04 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione
- ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
- ACCREDIA LS-03 Norme e documenti di riferimento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione
- Regolamento UNIONCAMERE n. 57 del 10 ottobre 2022 Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93
- UNI CEI 70099:2007 Vocabolario internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM)
- ILAC P15:05/20 "Application of ISO/IEC 17020 for the Accreditation of Inspection Bodies"
- ILAC P10:07/20 Policy on Traceability of Measurement Results
- DM 93/2017- Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea
- D.lgs.81/2008 e s.m.i.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- DLgs 83/2016- Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.
- Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226 - Che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare.
- Regolamento UE 2016/679 "regolamento in materia del trattamento dei dati personali";

### 3. TERMINI E DEFINIZIONI

**Accredia:** Organismo unico nazionale designato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE;

**accreditamento:** Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

**camere di Commercio:** Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**Committente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il titolare dello strumento per pesare o il soggetto delegato da quest'ultimo a richiedere all'ODI l'esecuzione della verifica periodica.

**contrassegno:** l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

**funzione di misura legale:** la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

**imparzialità:** presenza di obiettività;

**ispettore:** persona che su mandato dell'Organismo esegue le attività di ispezione;

**ispezione:** Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. Nell'ambito del presente Regolamento: Verificazione Periodica

**libretto metrologico:** il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. n.93 del 21/04/2017;

**organismo di ispezione di tipo "C":** l'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, può eseguire la verifica periodica e la riparazione.

**responsabile tecnico:** è il responsabile tecnico dell'Organismo avente le responsabilità, le mansioni e i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento;

**reclamo:** espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta;

**ricorso, appello:** richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto;

**sigilli:** i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica autorizzati all'esecuzione delle verifiche ai sensi del D.M. 93/2017;

**titolare dello strumento:** la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura

**Unioncamere:** L'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

**verificazione periodica:** controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. Lo scopo delle verificazioni periodiche è accertare se gli strumenti di cui sopra riportano i sigilli nazionali o quelli CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo;

#### 4. ABBREVIAZIONI

<b>NAWI</b>	Non -Automatic Weighing Instruments – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
<b>ODI</b>	Organismo di Ispezione
<b>CCIAA</b>	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
<b>RT</b>	Responsabile Tecnico
<b>SRT</b>	Sostituto Responsabile Tecnico

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

## 5. CONDIZIONI GENERALI

### 5.1 Emissione del Rapporto di Ispezione

L'emissione del Rapporto di Ispezione è subordinato:

- Alla disponibilità del Committente a sottoporsi alle attività di ispezione, presso le sedi del Committente stesso e/o altre sedi coinvolte, nelle tempistiche previste concordate con l'Organismo;
- All'adozione di tutti i provvedimenti necessari a consentire una corretta conduzione delle attività di ispezione, in accordo ai requisiti del presente Regolamento e degli adempimenti del Committente al punto 8 che segue.

Al termine dell'attività di ispezione, viene redatto un rapporto di ispezione, che entro 5 giorni lavorativi dalla data di verifica, in caso di esito positivo o 2 giorni lavorativi in caso di esito negativo della verifica periodica, viene sottoposto a riesame da parte del responsabile tecnico o dal suo sostituto in caso di assenza del primo o nel caso in cui la verifica sia stata effettuata da RT che è anche verificatore, al fine di valutarne:

- la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
- la coerenza tra attività svolta e attività commissionata;
- l'assenza di errori;
- la correttezza dei giudizi;

IL Rapporto di ispezione, in accordo al punto 7.4 e all'Appendice B della norma CEI UNI ISO/IEC 17020, riporta i seguenti dati:

- a) Identificazione dell'Organismo di Ispezione che lo rilascia;
- b) Identificazione univoca del documento e data del rilascio
- c) data (e) delle ispezioni;
- d) Identificazione dello strumento per pesare sottoposto ad ispezione
- e) firma o altra indicazione di approvazione, da parte del personale autorizzato;
- f) I nomi (o l'univoca identificazione) dei membri del personale che hanno eseguito le ispezioni e la loro firma
- g) una dichiarazione di conformità, ove applicabile;
- h) Identificazione del cliente;
- i) i risultati delle ispezioni
- l) informazioni su dove sono state effettuate le ispezioni;
- m) Identificazione del metodo utilizzato, delle prove effettuate e relativo esito;
- n) Informazioni sulle condizioni ambientali durante le ispezioni;
- o) Identificazione degli strumenti campioni di lavoro utilizzate per le misurazioni con indicazione del relativo Certificato di Taratura;
- p) Esito della verifica periodica;

Il Rapporto di Ispezione, salvo specifica richiesta, non viene consegnato al Committente, ed è conservato all'interno del laboratorio su supporto informatico in modalità protetta, per rendicontare l'attività tecnica effettuata e oggettivare i risultati.

Se l'esito del riesame del Rapporto di Ispezione è positivo, il Responsabile Tecnico o il suo sostituto, appone la propria firma per approvazione e provvede:

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

- in caso di esito positivo dell'ispezione, entro 10 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica periodica a comunicare ad Unioncamere e alla Camera di Commercio di competenza l'esito POSITIVO insieme a tutti gli elementi utili ad individuare il titolare dello strumento di misura sottoposta a verifica periodica nei termini previsti dall'art. 13 comma 1 del DM 93/2017, nonché ed ad inviare copia del Certificato di Ispezione al Committente;
- in caso di esito NEGATIVO della ispezione, entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della stessa, invia copia del Certificato di Ispezione al Committente ed invia ad Unioncamere e alla Camera di Commercio di competenza l'esito negativo della verifica, le anomalie riscontrate e tutti gli elementi utili ad individuare il titolare e lo strumento di misura sottoposta a verifica periodica nei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del DM93/2017.

### *5.2 Emendamenti al Rapporto di Ispezione*

L'esito negativo del riesame del Rapporto di Ispezione, può scaturire da errori formali (esempio dati del committente o dello strumento errati) oppure da errori nell'esecuzione delle prove che possono cambiare l'esito dell'ispezione

Nel primo caso, si emette un nuovo Rapporto di Ispezione con un numero diverso di identificazione e recante la dicitura "annulla e sostituisce il Rapporto di Ispezione n. xxx del gg/mm/aaaa."; nel secondo caso, ove necessario, si contatta il committente per programmare una nuova verifica periodica che dovrà essere eseguita, previo consenso del titolare dello strumento entro 3 giorni lavorativi, senza alcun onere per quest'ultimo.

In entrambi i casi, si procede con l'apertura di un Rapporto di non conformità (Mod.10), e con la definizione di opportune azioni correttive necessarie per evitare il ripetersi della non conformità. A seguito dell'eventuale nuova ispezione, sarà emesso un nuovo Rapporto di Ispezione con un numero diverso di identificazione e recante la dicitura "annulla e sostituisce il Rapporto di Ispezione n. xxx del gg/mm/aaaa."

### *5.3 Rilascio del Certificato di Ispezione*

In seguito al riesame positivo del Rapporto di Ispezione, viene emesso il Certificato di Ispezione dal Responsabile Tecnico o dal suo sostituto e viene salvato su supporto informatico in modalità protetta. Sia il Rapporto di Ispezione sia il Certificato di Ispezione, sono riferibili l'uno all'altro tramite lo stesso numero identificativo, al Committente viene consegnato solamente il Certificato di Ispezione, un documento riassuntivo dei risultati della verifica periodica eseguita, normalmente viene inviato per posta ordinaria o per posta elettronica in formato immutabile entro 5 giorni lavorativi dalla sua emissione.

Il Certificato di ispezione contiene i seguenti dati:

- a) Identificazione dell'Organismo di Ispezione che lo rilascia;
- b) Identificazione del cliente;
- c) Identificazione univoca del documento e data del rilascio;
- d) Riferimento univoco al Rapporto di Ispezione e data del rilascio;
- e) Data della verifica periodica;
- f) Identificazione dello strumento per pesare sottoposto ad ispezione;
- g) Firma o altra indicazione di approvazione, da parte del personale autorizzato;
- h) Identificazione del metodo utilizzato, delle prove effettuate e relativo esito;

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

- i) I nomi (o l'univoca identificazione) dei membri del personale che hanno eseguito le ispezioni e la loro firma.
- j) Esito della verifica periodica

### *5.3.2 Utilizzo del Certificato di Ispezione*

Il Committente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Certificato di Ispezione in forma integrale, rilasciato dall'Organismo, per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

Qualora, successivamente all'invio del Certificato di Ispezione, il responsabile tecnico o il suo sostituto verifichino la necessità di apportare delle modifiche al Certificato emesso, emetteranno un nuovo documento con un numero diverso di identificazione e recante la dicitura "annulla e sostituisce il Certificato di Ispezione n. xxx del gg/mm/aaaa.

### *5.4 Personale MT Italia*

L'Organismo ha definito e documentato i requisiti di competenza, per tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione, inclusi i requisiti per l'istruzione, la formazione-addestramento, le conoscenze tecniche, l'abilità e l'esperienza (rif. MGQ, par. 6.1).

### *5.5. Riservatezza*

L'organismo di ispezione è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. Ad accezione delle informazioni che il Committente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra l'organismo di ispezione ed il Committente (per esempio al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.

Quando l'organismo di ispezione è obbligato per legge o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il Committente o il singolo interessato devono, a meno che sia proibito dalla legge, essere avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il Committente ottenute da fonti diverse dal Committente stesso, devono essere trattate come informazioni riservate.

I documenti di proprietà del Committente acquisiti da MT Italia correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti per tutto il periodo del Contratto e per almeno 10 anni, salvo specifiche disposizioni più stringenti.

### *5.6 Imparzialità*

Le attività di ispezione vengono eseguite con imparzialità. L'organismo di ispezione è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità di giudizio.

L'ODI identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità. Questo comprende quei rischi che derivano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale.

L'ODI deve essere indipendente, nella misura richiesta, tenuto conto delle condizioni nelle quali esegue i propri servizi. In funzione di tali condizioni, l'organismo di ispezione soddisfa i requisiti minimi stabiliti indicati nell'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, inerente ai requisiti per gli organismi di ispezione di Tipo C. Dispone, inoltre,

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività.

La manutenzione e l'ispezione dello stesso strumento per pesare a funzionamento non automatico, non vengono eseguite dalla stessa persona. Un'eccezione a questo si verifica ove un requisito cogente permetta esplicitamente ad una singola persona dell'organismo di ispezione di Tipo C, di effettuare sia la manutenzione e sia l'ispezione dello strumento per pesare, purché questa eccezione non comprometta i risultati di ispezione.

## 5.7 Accreditamento

### 5.7.1 Obblighi in relazione all'accREDITAMENTO

MT Italia Srls è un **Organismo di Ispezione di Tipo C** accreditato in conformità alla norma **UNI CEI EN ISO IEC 17020** per l'attività di verifica periodica di strumenti per pesare con funzione di misura legale ai sensi del DM 93/17. L'elenco dettagliato delle attività di ispezione accreditate sono consultabili direttamente presso il sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e sul sito [www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione](http://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione).

L'accREDITAMENTO dell'Organismo conferisce ai rapporti di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza degli strumenti per pesare sottoposti a verifica.

In Italia l'Ente Unico di accREDITAMENTO designato dal governo è **Accredia**. Il suo compito è attestare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza di chi deve garantire un grado elevato di protezione degli interessi pubblici. E' un'associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico e svolge un'attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Accredia [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

L'utilizzo del marchio ACCREDIA o del riferimento all'accREDITAMENTO nei documenti emessi da MT Italia quale organismo di ispezione accREDITATO è subordinato al rispetto delle disposizioni del documento ACCREDIA RG-09, nella revisione corrente, ed in particolare a quanto segue:

- Il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere utilizzati in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità delle ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad una ispezione.
- L'utilizzo del marchio ACCREDIA è precluso al Committente.

### 5.7.2 Sospensione, rinuncia o revoca dell'accREDITAMENTO

Si rimanda qui di seguito all'articolo 12. del D.M. 93/2017:

#### *Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela*

1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 -*nonies* della medesima legge, Unioncamere adotta

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione

### *5.7.3 Comunicazione delle verificazioni periodiche eseguite*

Ai sensi dell'articolo 13. del D.M. 93/2017

#### *Obbligo di registrazione e di comunicazione*

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
- b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- d) tipo dello strumento;
- e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
- f) numero di serie dello strumento;
- g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
- m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verifica periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

## **6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA**

### **6.1 Richiesta di offerta**

Il Committente interessato ai servizi di verifica periodica della MT Italia, invia una richiesta di offerta 5 (cinque) giorni prima dalla scadenza precedente o entro 10 (dieci) giorni, da eventuali altri interventi sullo strumento per pesare che abbiano comportato la rimozione di etichette o altri sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

La richiesta di offerta può pervenire in molteplici modi:

-Scritta, attraverso:

- la compilazione in tutte le sue parti del modulo Mod.22 "Preventivo Verificazione Periodica", messo a disposizione dall'Organismo e scaricabile sul sito internet [www.mtitaliaretail.com/organismo-di-ispezione/](http://www.mtitaliaretail.com/organismo-di-ispezione/);
- Invio di un'e-mail all'indirizzo [info@mtitaliaretail.com](mailto:info@mtitaliaretail.com)
- Invio di un messaggio WhatsApp al numero +39 339 202 4264

-Verbale: in questo caso la richiesta viene trascritta direttamente su supporto informatico aprendo una scheda, dotata di numero progressivo, nel registro "Attività" del software gestionale "OpenSTAManager" in dotazione dell'Organismo.

#### *6.1.1. Richiesta di offerta da parte di Intermediario*

Nel caso in cui la richiesta di verifica periodica pervenga da intermediario, viene compilato il Mod.16 "Richiesta Plurilaterale di Verificazione Periodica" nella quale il Titolare dello Strumento di misura, delega l'Intermediario ad effettuare le seguenti attività:

- All'inoltro della richiesta a MT Italia per la verifica periodica;
- all'eventuale consegna degli strumenti metrici per la verifica periodica all'Organismo di Ispezione MT Italia;
- all'inoltro a MT Italia del preventivo di verifica periodica compilato in ogni sua parte;
- al ritiro del libretto metrologico, qualora l'attività sia effettuata fuori dal luogo di installazione, previsto dal D.M. 93/2017 relativo agli strumenti dei quali lo stesso è Titolare per successivo inoltro al delegante;
- a farsi carico dell'emissione della fatturazione, oggetto della presente richiesta, intestata alla propria posizione fiscale;
- ad inviare al Titolare dello Strumento, il Certificato di Ispezione via email, posta ordinaria o di persona contestualmente al ricevimento dello stesso da parte dell'Organismo, che sarà messo per conoscenza.

Tra i dati obbligatori della richiesta devono essere specificate le seguenti informazioni:

- Denominazione del richiedente (Titolare dello strumento), sede legale, numero di telefono, C.F./P.IVA e numero REA, luogo di utilizzo dello strumento; matricola, tipo, marca, modello, classe di precisione, divisione, portata max, anno di fabbricazione (per strumenti muniti di bolli di verifica prima nazionale) o anno marcatura CE (per strumenti conformi alle normative Europee), data della messa in servizio
- Tutte le richieste di offerta di verifica periodica vengono registrate aprendo una scheda numerata progressivamente su apposito registro informatico denominato "Attività" nel software gestionale "OpenSTAManager" in dotazione all'Organismo. L'Organismo, nell'arco dei 5 giorni successivi alla data di ricevimento, analizza la richiesta, e in funzione dei dati della targa metrica comunicati dal Committente verifica la fattibilità dell'attività di ispezione richiesta in funzione dell'accreditamento posseduto.

Nel caso in cui le informazioni trasmesse siano incomplete, l'Organismo richiede le necessarie integrazioni al Committente, informando dell'impossibilità a procedere con la formulazione

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

dell'offerta, nel caso in cui non vengano trasmesse le necessarie informazioni integrative, il termine sopraindicato è sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui le suddette integrazioni risultino esaustive e adeguate, l'Organismo prende in esame la richiesta di verifica e procede con la formulazione dell'offerta.

### *6.2 Preventivo di Verificazione Periodica*

L'Organismo, in base alle informazioni ricevute, e al tariffario in vigore, disponibile per i committenti presso la segreteria dell'ODI, elabora l'offerta utilizzando il Mod. 22 "Preventivo di verifica periodica".

Le tariffe dell'attività dell'Organismo di ispezione relative alla verifica periodica sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun Cliente. Tali tariffe derivano da quanto riportato nel tariffario, dove sono riportate le politiche commerciali stabilite dall'Organismo.

Nel preventivo devono essere espressamente approvati, attraverso l'apposizione di timbro e firma leggibile sia da parte del Titolare dello strumento che dall'eventuale delegato:

- a) le condizioni contrattuali ed economiche definite nell'offerta;
- b) il presente Regolamento disponibile sul sito internet;  
<https://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/>;
- c) Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c., specificatamente le seguenti clausole riportate nel "Regolamento generale per le verificazioni periodiche": n.5 Condizioni generali, n.6.5 Esecuzione della Verificazione Periodica, n.8 Adempimenti a carico del committente, , n.9 Condizioni economiche, n.15.1 Utilizzo del Certificato di Ispezione, n.12 Protezione dei dati personali, , n.13 Reclami, ricorsi e contenziosi.

Nel preventivo sono indicati i nominativi degli ispettori tecnici; il Committente ha la facoltà di ruscare i nominativi degli ispettori indicati entro 5 giorni dalla data della comunicazione motivando e formalizzando la richiesta, decorso tale termine si considerano accettati gli ispettori designati.

La restituzione all'Organismo dell'offerta timbrata e firmata da parte del Committente, costituisce l'incarico formale per l'avvio delle attività di ispezione.

### *6.3 Riesame del contratto*

Le attività di ispezione sono precedute da un esame di fattibilità, al fine di accertare che esso sia innanzitutto completo, ossia soddisfatti tutti i requisiti applicabili; inoltre, la documentazione non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere di chiara lettura. L'Odi verificherà, durante l'esame della fattibilità, anche la presenza del Cliente richiedente l'ispezione nell'elenco dei Titolari degli strumenti di misura presente sui siti delle camere di commercio e consultabili dal pubblico. Se l'esito è negativo, si rielabora l'offerta alla luce delle osservazioni scaturite; se l'esito è positivo, il Responsabile Tecnico approva apponendo la propria firma, e provvede a registrare nel Reg.6 "Registro attività richieste verifica periodica", le informazioni inerenti all'attività di verifica periodica da svolgere.

### *6.4 Pianificazione dell'attività di ispezione*

La verifica periodica viene effettuata entro e non oltre 45 giorni dall'accettazione dell'offerta. La pianificazione delle attività avviene concordandone la tempistica con il

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

Committente, rispettando comunque l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche e in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 16 dell'articolo 4 del decreto 21 aprile 2017, n. 93. Nel caso in cui il Committente disdica le attività di verifica già concordate per iscritto con lo stesso, l'Organismo d'ispezione, si riserva la facoltà di addebitare gli oneri derivanti dalla mancata attività. L'Organismo in questa fase ha inoltre facoltà di comunicare telematicamente, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, alla CCIAA di competenza territorialmente la data e l'orario previsto per lo svolgimento della verifica periodica richiesta dal Committente, come previsto dall'art.14, comma 4 del DM 93/17.

### *6.5 Esecuzione dell'attività di verifica periodica su strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)*

L'Ispettore Tecnico incaricato, esegue la verifica periodica in conformità al Decreto 21 aprile 2017, n. 93, e in particolare effettua i controlli metrologici legali atti ad accertare il rispetto dei requisiti degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, seguendo la procedura operativa interna denominata PI01 "Procedura di Verifica Periodica per strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI", tale procedura non è parte integrante dell'offerta iniziale ma è resa disponibile in qualsiasi momento ai clienti che ne fanno espressa richiesta.

L'attività di verifica periodica sullo strumento per pesare può essere eseguita presso il luogo di utilizzo o presso la sede dell'Organismo (verifica in laboratorio). Nel caso di attività di ispezione presso il laboratorio occorre considerare il luogo dove lo strumento è installato al fine di considerare le differenze di accelerazione di gravità tra il luogo di verifica e il luogo di utilizzo come previsto in IO01 "Determinazione zone di gravità di utilizzazione strumenti per pesare NAWI" che riprende il DM 1326557 del 19 maggio 1999.

Nel caso in cui il titolare di strumenti metrici (da ora in poi denominato Committente) non permetta l'accesso ai locali oppure lo strumento da sottoporre a verifica non sia presente o in ogni altro caso non prevedibile in cui sia materialmente impossibile procedere alla verifica l'operatore informa il responsabile della verifica periodica che annulla l'attività.

La verifica periodica si esegue come di seguito specificato, come previsto dalla scheda A dell'Allegato III del Decreto 21 aprile 2017, n. 93:

- a) Controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verifica periodica, della verifica prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione.
- Controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato; ai sensi dall'Art.4 comma 12 del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verifica periodica dota lo strumento per pesare, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico conforme ai requisiti dell'allegato V del DM 93/2017, segnalando che si tratta di un libretto originale. Se il libretto metrologico era già stato rilasciato, ma il cliente afferma di averlo smarrito, allora l'operatore provvede a predisporre un nuovo libretto metrologico segnalando che non si tratta di un libretto originale, e facendo firmare la dichiarazione di smarrimento nella sezione dedicata nel mod.22 "Preventivo per la verifica periodica".

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

- b) Se il libretto metrologico è presente ma non ha più pagine da compilare perché già completo, l'operatore provvede a predisporre un nuovo libretto metrologico segnalando che non si tratta di un libretto originale. Ogni qualvolta l'operatore consegna un nuovo libretto metrologico, riporta nel campo note del Rapporto di Ispezione l'avvenuta consegna.  
In caso di riparazione, ai sensi del comma 1,2,3,4 dell'articolo 7 del DM 93/2017, il riparatore compila il libretto metrologico, riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli provvisori applicati in luogo di quelli legali, e informa la Camera di commercio competente per territorio; nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati in luogo dei sigilli legali rimossi e informa la Camera di commercio competente per territorio. L'Organismo riceve la dichiarazione o copia della stessa e riporta sul libretto rilasciato la nota della riparazione come documentato dalla dichiarazione ricevuta.  
Al termine della verifica, il libretto metrologico deve essere compilato con l'esito della verifica e tutte le registrazioni necessarie, firme comprese.
- c) L'effettuazione di prove metrologiche su strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI a indicazione digitale (prova di ripetibilità, prova di decentramento, prova di linearità) per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga art.4, comma 7 del DM 93/2017. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n.83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale.
- d) Se la verifica ha esito positivo, come previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 l'ispettore tecnico appone in evidenza sullo strumento il contrassegno di colore verde (riportato nel Decreto n° 93/2017 all'All. VI), riportante il mese e l'anno della scadenza della successiva verifica periodica; in caso di esito negativo, appone in evidenza sullo strumento, il contrassegno di colore rosso (riportato nel Decreto n° 93/2017 all'All. VI), riportante la data dell'avvenuta esecuzione della verifica periodica. Tale strumento, seppur dentuto nel luogo di impiego, non può essere utilizzato. Il titolare dello strumento, a fronte dell'esito negativo, dovrà definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace, ovvero può richiedere una nuova verifica periodica entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione (rif. Art.4, comma 8, D.M. 93/2017), o decidere di terminare l'utilizzo dello strumento per pesare, comunicando la data di cessazione entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio (rif. Art.8, comma a, D.M. 93/2017),—Qualora non sia possibile applicare il contrassegno sullo strumento oggetto di verifica, questo verrà apposto sul libretto metrologico (come da p.to 14 dell'art. 4 Decreto n° 93/2017)
- e) Infine, l'ispettore, con la finalità di effettuare un riesame completo delle attività svolte e come evidenza della documentazione rilasciata, procede con l'acquisizione e archiviazione fotografica di quanto qui di seguito specificato:
- dello strumento per pesare oggetto di ispezione, in particolare della targa metrica, e di tutti i sigilli di protezione, sia integri che rotti, e di quelli apposti dall'ispettore;
  - del libretto metrologico rilasciato al cliente.

## **7. REGISTRO RAPPORTI DI ISPEZIONE**

L'Organismo mantiene un registro su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito. Il registro è disponibile ai richiedenti che svolgano funzione di controllo secondo le norme vigenti. La sottoscrizione del contratto costituisce per l'Organismo l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopraindicati.

Il registro dovrà essere conforme a quanto riportato all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017.

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

## **8. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE**

### *8.1 Obblighi del Committente*

IL Committente si impegna a:

- a consentire libero accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività di ispezione, a rendere disponibile lo strumento alla data concordata per il tempo necessario all'esecuzione della verifica periodica, deve, inoltre, garantirne il corretto funzionamento e pulizia;
- accogliere il personale ACCREDIA ai fini delle attività di valutazione che questa esercita sull'Organismo di Ispezione ai fini dell'accREDITAMENTO e successivo mantenimento come Organismo di Ispezione di Tipo C o personale ispettivo in addestramento.
- A fornire il manuale d'uso e di manutenzione;  
Si rimanda, inoltre, alle prescrizioni definite nell'articolo 8. del D.M. 93/2017

#### *Obblighi dei titolari degli strumenti*

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica:

- a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) , c) , d) ed e) , sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

### *8.2 Sicurezza sul lavoro*

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale MT Italia e agli eventuali accompagnatori un'informazione completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

Il Committente s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa degli ispettori incaricati da MT Italia e dei loro eventuali accompagnatori, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale MT Italia e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

<p align="center"><b>MT ITALIA Srls</b> Organismo di Ispezione</p>	<p align="center">REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICAZIONI PERIODICHE</p>	<p align="center">REG Rev.6 del 10/12/24</p>
--	--	--

## **9. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Gli importi dovuti per le attività di ispezione, unitamente alle relative condizioni di pagamento, sono indicati nel Preventivo così come accettato dal Committente; tale Preventivo viene formulato secondo le tariffe indicate nel Tariffario MT Italia in vigore, che qui s'intende espressamente richiamato, e sulla base delle informazioni fornite dal Committente.

Il Committente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in fase di formulazione dell'offerta in modo corretto, ai fini dell'emissione del Preventivo, nonché ad aggiornare MT Italia in merito ad eventuali modifiche. I corrispettivi dovuti per il Servizio richiesto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

## **10. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI**

### *10.1 Modifiche al Regolamento*

Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all'attività di ispezione, contenute in norme (es. norme della serie ISO/IEC 17000)e/o in altri documenti specifici (es. regole accreditamento applicabili), subiscano variazioni, MT Italia potrà modificare l'iter di erogazione del servizio di verifica periodica al fine di recepire le nuove disposizioni. Se necessario, MT Italia, si riserva inoltre di apportare modifiche, in tal caso, ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente; in tal caso, MT Italia provvederà a comunicare entro 10 giorni dall'avvenuta modifica del Regolamento tramite informativa ai Clienti con contratto in essere o, nel caso in cui tali modifiche non abbiano influenza sull'attività ispettiva da svolgere, tramite pubblicazione sul proprio sito web [www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/](http://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/). Entro il termine indicato nella comunicazione il Committente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del Committente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso. Qualora tali modifiche comportino impatti significativi sull'attività svolta presso il Committente, MT Italia provvederà ad informare quest'ultimo, formulando – laddove necessario – una nuova offerta.

### *9.2 Valutazioni supplementari a seguito di modifiche*

Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra, sono comunque a carico del Committente.

## **11. LIMITI ALLA RESPONSABILITA'**

### *11.1 Responsabilità del Committente - Manleva*

Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, con particolare riguardo agli impianti, ai prodotti, ai processi oggetto del presente Regolamento. Il Committente è e rimane l'unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri strumenti, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

### *11.2 Clausola di decadenza*

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di MT Italia dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

### *11.3 Esclusione di responsabilità di MT Italia*

Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di MT Italia, resta escluso il risarcimento a favore del Committente dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

## **12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### *12.1. Trattamento dei dati personali*

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("Regolamento generale protezione dati") e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice della privacy"), i dati personali direttamente forniti dal Committente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da MT Italia - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati - al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente. Particolari categorie di dati nonché dati penali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 e 12 del Regolamento generale protezione dati potranno essere richiesti come condizione obbligatoria per il rilascio del certificato di ispezione e saranno trattati unicamente ai fini dell'erogazione del servizio richiesto, secondo rafforzate misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.

Il Committente, inoltre autorizza l'acquisizione e conservazione delle foto e dei video inerenti allo strumento per pesare oggetto dell'ispezione commissionata e al libretto metrologico eventualmente rilasciato, con la finalità di dare evidenza di un riesame documentale completo del lavoro svolto.

In relazione alle già menzionate finalità, il trattamento di dati richiesti (di seguito, i "Dati") avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei Dati del Committente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con MT Italia, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per MT Italia di dar corso ai medesimi rapporti.

I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente, fatta salva la conservazione dei dati per un ulteriore periodo di 10 anni (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di conservazione ulteriore) dalla scadenza dell'ultima prestazione eseguita, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.

I Dati potranno essere comunicati da MT Italia, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza nonché a ogni altra Autorità competente in materia e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato la cui comunicazione si renda obbligatoria per legge o sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da MT Italia. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. La diffusione dei Dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

### *12.2. Titolare del trattamento*

Il "Titolare del trattamento" dei Dati è MT Italia Srls, con sede in Via Marco Tabarrini, 13 - 00179 Roma. Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale protezione dati e dell'art. 7 del Codice della Privacy (Diritti dell'interessato), il Committente potrà in ogni momento

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei propri dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo del RT: [info@mtitaliaretail.com](mailto:info@mtitaliaretail.com).

I Dati potranno essere comunicati e trattati da società terze o da altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di servizi informatici, istituto di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

L'elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Dati è disponibile presso il Titolare del trattamento

L'Organismo opera in piena conformità alle prescrizioni del GDPR Regolamento UE n° 2016/679.

### *12.3 Consenso al trattamento*

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Committente acconsente che i Dati siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

## **13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

### *13.1 Reclami*

Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull'operato di MT Italia, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, entro 60 giorni dall'evento oggetto del reclamo.

Per facilitare la presentazione di un reclamo, MT Italia ha predisposto l'apposito modulo Mod.07 "Modulo Presentazione Reclamo" scaricabile dal sito internet

<https://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/>, contenente le informazioni necessarie per il trattamento del reclamo:

- Dettagli del reclamante
- Descrizione del servizio ricevuto
- Descrizione del problema riscontrato
- Soluzione eventualmente richiesta;
- Data e firma;
- Eventuali allegati a supporto del reclamo manifestato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Reclamo" può avvenire tramite invio di e-mail all'indirizzo [info@mtitaliaretail.com](mailto:info@mtitaliaretail.com) o tramite posta ordinaria.

I reclami pervenuti in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'organismo comunica formalmente, in forma scritta, entro 7 giorni dalla data di ricevimento se il reclamo è stato:

- ritenuto infondato, indicando le evidenze a dimostrazione dell'estraneità dell'organismo ai fatti oggetto del reclamo e le motivazioni che hanno comportato tale decisione;

oppure

- giudicato ammissibile, indicando le azioni che saranno intraprese per la relativa gestione e soluzione, e la relativa tempistica (massimo 60 giorni dal ricevimento). Il reclamante riceverà formale comunicazione delle soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo in esame. Se il reclamante accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del reclamo si conclude con l'attuazione delle azioni; in caso contrario il

<b>MT ITALIA Srls</b> <b>Organismo di Ispezione</b>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LE</b> <b>VERIFICAZIONI PERIODICHE</b>	<b>REG</b> Rev.6 del 10/12/24
--	---	----------------------------------

reclamante avrà diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e a presentare ricorso scritto mediante PEC o lettera raccomandata A/R, come descritto nel seguito del presente paragrafo.

A conclusione del trattamento del reclamo manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

Il reclamo è analizzato dal Responsabile Tecnico chiamando anche altre possibili funzioni coinvolte nelle possibili cause di insorgenza del reclamo. Qualora il Responsabile Tecnico sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, l'analisi del reclamo spetta al Sostituto Responsabile Tecnico o in ogni caso a persone tecnicamente competenti.

### *13.2 Ricorsi*

Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da MT Italia in merito all'esito dell'ispezione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso.

La presentazione del ricorso, la valutazione e le decisioni prese in merito da parte dell'ODI non sono discriminanti nei confronti del ricorrente.

Per facilitare il ricorrente nella manifestazione del ricorso, l'organismo ha predisposto l'apposito Mod. 23 "Modulo Presentazione Ricorso" presente sul sito internet

[www.https://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/](https://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/), contenente le informazioni necessarie per trattare il ricorso nel modo più appropriato:

- Dettagli del ricorrente;
- Descrizione del servizio ricevuto;
- Descrizione del problema rilevato (es. comportamento degli ispettori, modalità di gestione dell'ispezione, tempistiche non rispettate, ecc.) e soluzione richiesta per la riconsiderazione di una decisione assunta dall'Organismo;
- Data e firma;
- Eventuali allegati a supporto del ricorso presentato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Ricorso" può avvenire tramite invio di:

- PEC all'indirizzo [mtitalia@pec.it](mailto:mtitalia@pec.it)
- Lettera raccomandata A/R all'indirizzo MT Italia Srls Via Marco Tabarrini, 13 00179 Roma

I ricorsi pervenuti all'organismo in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'Organismo comunica formalmente, in forma scritta, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento se il ricorso è stato:

- Preso in carico;
- oppure
- Respinto, indicando le motivazioni che hanno comportato tale decisione;

La gestione dei ricorsi è affidata al Responsabile Tecnico, qualora il Responsabile Tecnico sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, viene coinvolto il Sostituto Responsabile.

L'ODI provvede a comunicare al ricorrente le soluzioni individuate per la gestione del ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di quest'ultimo, mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

Se il ricorrente accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del ricorso si conclude con l'attuazione delle azioni individuate; a conclusione del trattamento del

<p style="text-align: center;"><b>MT ITALIA Srls</b> Organismo di Ispezione</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICAZIONI PERIODICHE</p>	<p style="text-align: center;">REG Rev.6 del 10/12/24</p>
---	---	---

ricorso manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al ricorrente dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

### *13.3 Contenzioso*

In caso di non accettazione delle azioni proposte da MT Italia, il ricorrente avrà il diritto di comunicare all'ODI, la non accettazione delle soluzioni individuate e di avviare procedimenti legali.

## **14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

### *14.1 Legge applicabile*

Il Contratto, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

### *14.2 Foro competente*

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **15. UTILIZZO DEI MARCHI**

### **Marchio "MT Italia"**

E' precluso ogni uso del marchio "MT Italia" da parte del Committente

### **Marchio Accredia**

L'utilizzo del marchio di accreditamento Accredia da parte dell'organismo di ispezione è attuato in conformità al regolamento generale Accredia RG-09 disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

L'uso del marchio Accredia è precluso al cliente.

## **16. DISTRIBUZIONE**

Il presente Regolamento è disponibile nell'ultima versione in vigore sul sito internet <https://www.mtitaliaretail.com/it/organismo-di-ispezione/> per la presa visione da parte del Committente, è possibile inoltre richiederne una copia all'Organismo di Ispezione.

Il Regolamento è parte integrante del contratto, contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'Organismo e il Committente, che all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.